

RELAZIONE TECNICA

Dal disegno di legge recante «Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi» e dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe ivi previste non derivano nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Dall'attuazione del disegno normativo sono anzi attesi risparmi di spesa derivanti dallo scioglimento di due organismi pubblici (Isvap, Covip) e dall'accorpamento di compiti e funzioni svolti da una pluralità di strutture pubbliche. Da ciò deriveranno consistenti risparmi di spesa relativi ai costi per beni e servizi strumentali e al funzionamento dei relativi organi collegiali. È prevista l'istituzione soltanto di una nuova istituzione pubblica, i cui oneri sono integralmente sostenuti da meccanismi di autofinanziamento del mercato, secondo una tecnica consolidata dalla legge finanziaria per il 2006 e già sperimentata per altre autorità indipendenti, sin dalla legge n. 481/1995.

In particolare, i limitati oneri derivanti dall'aumento di trenta unità del personale alle dipendenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per fare fronte al trasferimento di competenze di cui all'art. 3 in materia di regolamentazione dei servizi postali sono coperti dall'applicazione dei meccanismi di autofinanziamento già operanti nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali. Si tratta di meccanismi che già hanno assicurato fino ad oggi il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale operante presso il Ministero delle comunicazioni.

I limitati oneri derivanti dall'aumento di trenta unità del personale alle dipendenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas derivanti dal trasferimento di competenze di cui all'art. 4 sono coperti dall'applicazione dei meccanismi di autofinanziamento già operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas agli operatori del settore idrico, secondo il limite dell'uno per mille dei ricavi in conformità a quanto già previsto dalla legge n. 481/1995. Trattandosi di una platea estremamente vasta di operatori i cui costi sono riconosciuti in tariffa, il gettito è assicurato.

Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità per i servizi di trasporto e l'uso delle infrastrutture di cui all'art. 5 sono coperti dall'applicazione dei meccanismi di autofinanziamento già operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e delle comunicazioni elettroniche e postali, che già hanno assicurato fino ad oggi il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, si prevede che all'onere derivante

dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettera a) e b) del presente articolo in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. La platea dei soggetti chiamati a contribuire è sufficientemente ampia e comprende anche concessionari e gestori di servizi ad alta redditività, che garantiscono la sicurezza del gettito. Significativi risparmi di spesa sono attesi dal processo di riordino previsto dal comma 5 dell'art. 6.

I trasferimenti di personale previsti dagli art. 8 e 10 da enti e organismi di cui si dispone o è prevista la soppressione non determinano oneri a carico dello Stato. A fronte di tali operazioni di soppressione deriveranno anzi consistenti risparmi in materia di beni e servizi strumentali e funzionamento di organi collegiali.

Tutte le soluzioni organizzative contemplate nell'art. 17 sono consentite nei limiti del bilancio a disposizione delle singole Autorità. Si segnala il comma 4 dell'art. 17 che riprende quanto disposto legge finanziaria per il 2006 in materia di procedure e vincoli relativi all'autofinanziamento delle Autorità, introducendo altresì l'importante e innovativo riferimento all'individuazione di «strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato».